

INTESTAZIONE

(OMISSIS)

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

Con ricorso depositato in data 30/11/2020, CR.DA. chiedeva avanti il Tribunale di Genova la separazione personale dalla moglie, GR.AL., con addebito.

Con analogo ricorso presentato in data 18/12/2020, GR.AL. chiedeva, a sua volta, la separazione con addebito al marito. Disposta la riunione con sentenza n. 2231/2024, del 5/8/2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale tra i coniugi, rigettando le domande di addebito della separazione e disponendo l'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, determinando il regime di visita come disposto dalla C.T.U., ponendo a carico del CR.DA. il pagamento di un contributo mensile al mantenimento dei figli minori pari ad Euro 1.200,00 (Euro 600,00 per ciascuno), oltre al 100% delle spese straordinarie; rigettando la domanda di assegno di mantenimento per il coniuge.

Avverso tale sentenza, proponeva appello GR.AL. contestando sia il mancato accoglimento della domanda di addebito che il riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento. Con sentenza nr 391/2025 la Corte di appello di Genova accoglieva parzialmente l'appello ponendo a carico di CR.DA. l'obbligo di versare a GR.AL. Gracilene entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 500,00 a titolo di assegno di mantenimento.

Osservava che in ordine agli aspetti patrimoniali l'attività commerciale gestita dall'appellante dimostrava una maggiore redditività e produttività rispetto al passato: in particolare la società presentava negli anni 2023 e 2022 perdite di esercizio di gran lunga inferiori a quelle risultanti per l'anno 2021, essendo infatti passate da 21.000 circa a Euro 3.584,00 nell'anno 2022 e 3.698,00 per l'anno 2023.

Evidenziava inoltre che dagli estratti conto risultano versamenti in denaro mensili, privi di causale specifica, che variano da quasi Euro 2.000,00 nel luglio 2023 (prelievo maggiore nel biennio) a Euro 1.200,00 nel mese di maggio 2024 (prelievo minore nel biennio), con una media mensile di circa Euro 1.300,00 - 1.400,00 che dimostravano effettivamente l'incasso di proventi "in nero" dalla attività commerciale da cui discende la non affidabilità delle dichiarazioni dei redditi.

Sottolineava poi che la appellante aveva ricevuto altresì bonifici periodici dalla società.

Con riguardo alla posizione del padre rilevava che CR.DA., seppure non direttamente titolare di un patrimonio mobiliare o immobiliare; tuttavia, beneficiava di importanti emolumenti da parte della madre, pari ad oltre Euro 5.000,00 mensili.

Richiamando le valutazioni sui redditi delle parti sopra esposte e considerando la sussistenza comunque di una rilevante differenza reddituale e patrimoniale tra le stesse, nonché in considerazione degli oneri abitativi a carico della GR.AL. nella misura indicata di Euro 700,00 mensili come documentato e non contestato, la Corte di appello riteneva giustificato la concessione di un assegno per il suo mantenimento al fine di bilanciare tale divario e in considerazione del tenore di vita in costanza di matrimonio, che determinava nella misura di Euro 500,00 mensili.

Avverso tale sentenza CR.DA. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria cui ha resistito GR.AL. con controricorso illustrato da brevissima memoria contenente le sole conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 156e 2697 cod.civ. - art. 360, comma 1) n. 3 cod.proc.civ. per avere la Corte di appello erroneamente disposto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della moglie ritenendo sussistente una capacità contributiva di fatto inesistente in capo al medesimo sulla base di elargizioni familiari cessate, presunti flussi bancari non attuali e patrimonio non redditizio, in violazione del principio secondo cui l'onere contributivo del coniuge si fonda su redditi effettivi e stabili e invertendo l'onere della prova.

Con un secondo motivo si deduce l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio - art. 360, comma 1) n. 5 cod.proc.civ. per avere la Corte d'Appello erroneamente omesso di considerare fatti accertati in primo grado e nella CTU contabile fondata altresì su risultanze documentali di natura fiscale, tra cui l'inesistenza di redditi attuali e la cessazione delle elargizioni materne, che avrebbero, se ben valutati, portato ad escludere la sussistenza di qualsiasi capacità contributiva del ricorrente oltre che a negare qualsivoglia differenza reddituale e patrimoniale tra i coniugi da cui l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie. Con un terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 156, 2697 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ. - art. 360, comma 1) n. 3 cod.proc.civ. per avere la Corte d'Appello fondato la propria decisione su elementi presuntivi privi di supporto probatorio e su un erroneo bilanciamento delle posizioni economiche delle parti, disattendendo il principio di proporzionalità e quello di adeguatezza dei mezzi ai sensi dell'art. 156 cod.civ.

Con un quarto motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione degli artt. 112 e 132, comma 2) n. 4 cod. proc.civ. - art. 360, comma 1) n. 4 cod.proc.civ. per avere la Corte d'Appello erroneamente attribuito rilievo a elementi mai dedotti, nè allegati, né provati dalla odierna convenuta nei precedenti gradi del giudizio, fondando la decisione su presunzioni generiche e dati extra contenziosi tanto da poter ritenere la decisione affetta da ultrapetizione e motivazione del tutto apparente, priva di coordinamento con le risultanze istruttorie e comunque viziata da contraddittorietà logica interna, avendo affermato l'autosufficienza economica della resistente e, nondimeno, riconosciuto un assegno a suo favore.

Il primo motivo è fondato con l'assorbimento dei restanti. Giova ricordare che il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall'art 156 c.c., è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, e "l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato".

Questa Corte con un più recente orientamento rispetto a quello citato dal ricorrente, ha affermato che in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dai propri genitori dal coniuge obbligato o, comunque, da terzi, ancorché regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle "reddito" ai sensi dell'art.

156, secondo comma, c.c., così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge che si afferma titolare del diritto al mantenimento. Sul punto, nel leading case in materia (v. Cass. n. 10380/2012), questa Corte ha osservato che "La questione della rilevanza delle elargizioni di terzi - in particolare familiari, normalmente i genitori - nel giudizio sul riconoscimento del diritto all'assegno di separazione o di divorzio e nella determinazione del suo ammontare è stata affrontata, nella giurisprudenza di questa Corte, quasi esclusivamente con riguardo alle elargizioni ricevute dal coniuge che pretenda tale diritto. All'iniziale orientamento favorevole alla rilevanza di dette elargizioni, ove non meramente saltuarie, bensì continue e regolari (cfr. Cass. 5916/1996, in tema di separazione, nonché Cass. 278/1977, 358/1978, 497/1980, 1477/1982, 4158/1989, in tema di divorzio), è poi subentrato un orientamento negativo (cfr. Cass. 11224/2003, 6200/2009, in tema di separazione, nonché Cass. 4617/1998, 7601/2011, in tema di divorzio) che fa leva sul carattere liberale delle elargizioni di cui trattasi, non comportanti l'assunzione di alcun obbligo di mantenimento da parte dei genitori, sui quali grava la sola obbligazione alimentare ai sensi dell'art.433 c.c. in via subordinata rispetto al coniuge (cfr. Cass. 11224/2003, cit.).

Con riferimento, invece, alle elargizioni ricevute dal coniuge obbligato non si registrano precedenti ad eccezione di Cass. 20352/2008, pronunciata in senso favorevole alla rilevanza di siffatte elargizioni, nella determinazione dell'assegno divorzile, nonostante perplessità sulla natura liberale delle stesse in quella fattispecie concreta".

Dopo tale disamina della propria giurisprudenza sul punto, la Corte in quel caso ha ritenuto che "l'irrilevanza delle elargizioni liberali di terzi, quali i genitori, ancorché regolari e protrattesi anche dopo la separazione, già affermata con riferimento alla condizione del coniuge richiedente l'assegno nella più recente giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, debba confermarsi anche con riguardo agli aiuti economici ricevuti dal coniuge obbligato al pagamento dell'assegno. Decisivo è l'evidenziato carattere liberale e non obbligatorio di tali aiuti, che impedisce di considerarli reddito dell'obbligato, ai sensi dell'art. 156 c.c., comma 2, così come non costituiscono reddito, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, gli analoghi aiuti ricevuti dal coniuge creditore". Pertanto, l'esclusione della considerazione degli atti di liberalità è legata al fatto che, pur anche quando si tratti di elargizioni sistematiche che incrementano la disponibilità del coniuge obbligato, in quanto frutto di una volontà sempre revocabile non costituiscono reddito in senso proprio (Cass 2025 nr 17037).

Altro è, tuttavia, l'incremento patrimoniale che si verifica una tantum e che in modo definitivo accresce il patrimonio dell'obbligato, e che rappresenta le "altre circostanze" rispetto al reddito di cui l'art 156 c.c. impone di tenere conto.

Così come è diverso l'acquisto da parte dell'obbligato di una eredità che produce un incremento particolare, non riferibile ad uno sviluppo naturale e prevedibile della situazione reddituale ed assume rilievo ai fini della valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti (Cass. 4758 del 2010"),

Il ragionamento seguito dalla Corte di appello nella ricostruzione della situazione patrimoniale del ricorrente non è pertanto condivisibile, avendo, la stessa dato preminente rilievo alle elargizioni fatte al ricorrente dalla madre nella determinazione dell'assegno di separazione a suo carico tanto più alla luce delle contestazioni sollevate circa la sospensione di tali elargizioni sin dal 2020.

In tal modo ha omesso di considerare che in sede di valutazione del reddito del soggetto obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento viene in gioco un elemento (il reddito

dell'obbligato) cui deve essere attribuito un carattere di stabilità destinato a valere nel tempo futuro e che non può derivare da un evento incerto e non dipendente dalla volontà dell'obbligato qual' è necessariamente l'elargizione di liberalità in suo favore, sia pure da parte dei suoi familiari. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va accolto il primo motivo di ricorso ed assorbiti i restanti, e cassata la decisione impugnata e rinviata alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione anche per le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 21 aprile 2026

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2026.